

e.?. 46/012



TRIBUNALE DI MODENA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati

Dott.	Vittorio	Zanichelli	Presidente rel.
Dott.	Michele	Cifarelli	Giudice
Dott.ssa	Valentina	Giasi	Giudice

nel procedimento C.P. _46/12_ ha emesso il seguente

DECRETO

Esaminato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva depositato in data 23 NOVEMBRE 2012 da EDILGENERALI S.R.L.

Vista in particolare l'istanza di fissazione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 161, c. 2 e 3, l. fall.;

rilevato che sono stati depositati:

i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

la documentazione comprovante la legittimazione del sottoscrittore del ricorso e l'avvenuta autorizzazione alla presentazione;

è stata ritualmente richiesta la pubblicazione del ricorso da parte della Cancelleria;

ritenuto che:

sussiste la competenza del Tribunale di Modena in considerazione dell'ubicazione della sede della ricorrente;

la debitrice possiede i requisiti soggettivi per l'ammissione al concordato preventivo;

non sussiste la causa ostativa di cui al c. 9 dell'art. 161 citato;

non deve essere concesso un termine superiore al minimo in quanto la ricorrente non ha formulato specifica e motivata istanza al riguardo;

osservato, quanto alla richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione dei contratti di appalto in corso che la stessa è ammissibile per le ragioni di seguito esposte.

Premesso che la questione della possibilità di autorizzare la sospensione dei contratti in corso di esecuzione deve essere valutata unitariamente rispetto a quella dell'analoga possibilità di autorizzazione allo scioglimento della stessa tipologia di contratto, posto che il primo comma dell'art. 169-bis disciplina unitariamente le due fattispecie e nessun elemento testuale o sistematico autorizza a ritenere che il legislatore sia voluto riferire a due diverse fasi procedurali, milita innanzitutto a favore della tesi adottata il rilievo di natura testuale secondo cui l'atto nel quale può essere contenuta la richiesta in questione è il ricorso ed è noto che con tale termine il legislatore intende espressamente anche l'atto introduttivo

uf

contenente la domanda di concordato con riserva, come risulta all'evidenza dal disposto del sesto comma dell'art. 161.

Tanto acquisito non è dato vedere la ragione per cui la disciplina in discorso non dovrebbe potersi applicare anche nella fase che precede la presentazione della proposta e del piano di concordato o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, posto che quando si è voluta circoscrivere una qualche disciplina oggetto del recente intervento legislativo (come avvenuto per la possibilità di pagare anticipatamente e integralmente i c.d. fornitori strategici nel concordato con continuità aziendale) lo si è esplicitato; né pare esatto il rilievo secondo cui il legislatore quando ha voluto estendere particolari discipline al concordato con riserva lo ha previsto espressamente (artt. 182-quinquies e 182-sexies) in quanto, se così fosse, non si dovrebbe applicare fin dalla data di presentazione della domanda di concordato con riserva il disposto dell'art. 169 (che fa decorrere determinati effetti dalla data di presentazione della domanda senza ulteriori specificazioni), soluzione che contrasterebbe con l'evidente intento del legislatore di parificare, quanto alla decorrenza degli effetti tipici del concordato, la domanda piena a quella con riserva.

E' appena il caso di evidenziare, quanto alla *ratio* della disposizione, come la possibilità di sospendere i contratti in corso o di sciogliersi definitivamente dagli stessi risponda al *favor* della soluzione concordataria anche nella fase susseguente alla domanda con riserva, posto che da un lato proprio l'incertezza sulla soluzione definitiva consiglia la sospensione dei contratti in attesa di decidere quali sono funzionali alla opzione finale e dall'altro quando la soluzione è comunque individuata (ad esempio la liquidazione dei beni) ma debbono essere messi a punto il piano e la proposta ben può essere certo quali contratti non debbano essere comunque continuati e quindi consigliabile evitare di sostenere ulteriori spese in prededuzione o proseguire iniziative destinate comunque a non essere portate a termine. E' ben vero che tale soluzione può portare ad applicare di fatto l'istituto dello scioglimento coattivo dai contratti in corso anche all'accordo di ristrutturazione dei debiti ma, a parte la considerazione che non può escludersi a priori che tale evenienza non sia stata considerata e accettata dal legislatore, spetta in ogni caso al prudente apprezzamento del tribunale valutare la richiesta alla luce della probabile opzione finale e quindi, se ritenuto conforme alla *ratio* dell'istituto, negare lo scioglimento e concedere la sola sospensione quando non vi sono elementi sufficienti per ritenere la procedura indirizzata verso la soluzione concordataria.

Tanto ritenuto, non vi è ragione nella fattispecie per negare la sospensione dei contratti di appalto in corso, soprattutto alla luce della prospettiva liquidatoria che è l'unica evidenziata nel ricorso.

P.Q.M.

Assegna alla ricorrente il termine fino al 1 MARZO 2013 per la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 161, c. 2 e 3, l. fall.;

dispone che, al fine dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al citato art. 161 la ricorrente depositi mensilmente a partire dal 20 DICEMBRE 2012e fino alla scadenza del termine come sopra fissato o comunque fino alla data di presentazione dei documenti di cui

sopra, una relazione in merito alla attività eventualmente svolta con particolare riferimento a eventuali debiti contratti e pagamenti effettuati, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente.

Autorizza la sospensione per giorni sessanta dei contratti di appalto in corso tra la ricorrente e: a) Solar Costruzioni; b) Renato Casacci; c) Giovanni Loscalzo e Manuela Geti.

Dispone la comunicazione del presente decreto a cura della Cancelleria.

Modena, 28 novembre 2012

Il Presidente rel. est.
Dott. Vittorio Zanichelli



TRIBUNALE DI MODENA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 NOV 2012
IL CANCELLIERE
FUNZIONARIO/AUDITARIO
Paolo C. [Signature]

IL CASO.IT